

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA n. 395

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA	4
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI AFFIDATARIO	5
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO	6
ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	6
ARTICOLO 7 - PENALI	7
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 9 - RECESSO	9
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO.....	9
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	10
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO.....	11
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	11
ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI.....	11
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	11
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	12
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	12
ARTICOLO 22 - PRIVACY	14
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	14
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI.....	15
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	15

CONTRATTO DI VENDITA

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale, ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "ASIA")

e

_____ (di seguito denominato "Affidatario")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) Che ASIA Napoli S.p.A. gestisce in regime di in house providing per conto del Comune di Napoli il servizio di igiene ambientale su tutto comunale;
- 2) che con determina a contrarre del Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A. n. ____ del _____ è stata pubblicata sulla GU/S S ____ del _____ la procedura aperta n. 395/ACU/2018 avente ad oggetto la vendita degli imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 provenienti dall'attività di raccolta differenziata, sia stradale che domiciliare, che ASIA svolge sul territorio cittadino, suddivisa in 4 lotti;
- 3) che l'oggetto dell'appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. I della L. 12/06/1990, N. 146, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospesa o abbandonata, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali la _____ dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari;
- 4) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute le offerte di _____ operatori economici;
- 5) che all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria del lotto _____ la società _____;
- 6) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Affidatario** si intende l'operatore economico affidatario del Contratto;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il contratto avente ad oggetto il servizio di cui sopra;
- per **Disciplinare Tecnico** si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende _____;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende _____;
- per **Parti** si intendono ASIA e l'Affidatario;
- per **Servizio** si intende la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti con codice C.E.R. 15.01.06 provenienti da attività di raccolta differenziata che ASIA Napoli effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale;

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti con codice C.E.R. 15.01.06 provenienti da attività di raccolta differenziata che ASIA Napoli effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale. In esecuzione del presente contratto, l'Affidatario si obbliga:

- a) ad acquistare i quantitativi di imballaggi in materiali misti con codice C.E.R. 15.01.06 di volta in volta trasferiti da ASIA e ad eseguire le operazioni all'uopo necessarie di stoccaggio, trattamento e valorizzazione, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico;
- b) ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni nel caso di esercizio, da parte di ASIA, del diritto di opzione alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali per un periodo ulteriore di 12 mesi ovvero nel caso di esercizio dell'opzione per la proroga tecnica.

2.2 La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle prestazioni risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Affidatario. ASIA si riserva di:

- a) esercitare il diritto di opzione alla prosecuzione del contratto, per un periodo di ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'impresa aggiudicataria, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza del contratto;
- b) di prorogare, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione

di un nuovo contraente. In tal caso, l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per ASIA;

c) di aumentare o diminuire le quantità fino a concorrenza del 30% di quelle poste a base di gara alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI AFFIDATARIO

3.1 L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali in conformità alle modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si obbliga:

- a) a garantire che le operazioni di ricezione effettuate presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio provvisoria siano effettuate nel pieno rispetto del calendario e degli orari indicati al punto 4 del Disciplinare Tecnico o successivamente concordato con il Direttore dell'esecuzione;
- b) a garantire lo scarico giornaliero degli automezzi ASIA, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- c) a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle autorità competenti;
- d) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale della frazione estranea fino al limite del 30% di ciascun carico trasferito da ASIA. Resta inteso che in presenza di percentuali di frazione estranea totale maggiori al 30%, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 5) del Disciplinare Tecnico, verrà riconosciuto all'Affidatario l'importo di Euro ____/t, che, verrà applicato al solo quantitativo di frazione estranea non riciclabile, corrispondente all'80% della frazione estranea totale, come meglio descritto nel Disciplinare Tecnico;
- e) a manlevare ASIA da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- f) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- f) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Affidatario ed il personale impiegato devono attenersi;

- g) a comunicare ad ASIA l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- h) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare delle prestazioni contrattuali;
- i) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

4.1 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, ASIA ha affidato a _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, interfacciandosi con il Responsabile del Servizio, indicato dall'Affidatario. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante.

4.2 Le comunicazioni nei confronti dell'Affidatario, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO

5.1 L'Affidatario si obbliga a corrispondere ad ASIA un prezzo unitario di Euro _____, /tonnellata oltre IVA ed oneri di legge se previsti. Tale prezzo è comprensivo dei costi per ogni tipo di attività effettuata dall'Affidatario relativamente al materiale conferito (CER 15.01.06) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale della frazione estranea fino al limite del 30%.

5.2 ASIA si obbliga a corrispondere all'Affidatario il prezzo unitario di Euro _____/t, oltre IVA ed oneri di legge se previsti, per le percentuali di frazione estranea superiore alla soglia del 30%, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 5) del Disciplinare Tecnico, che verrà applicato al solo quantitativo di frazione estranea non riciclabile, corrispondente all'80% della frazione estranea totale, come meglio descritto nel Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

6.1 L'Affidatario si obbliga a trasmettere, alla _____ di ASIA (l'indirizzo e-mail _____@asianapoli.it) entro il giorno 5 di ciascun mese (a partire da quello successivo all'avvio dell'esecuzione del contratto), il riepilogo delle quantità effettivamente trasferite da ASIA con l'indicazione del numero di formulario corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulario di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo il controllo, la _____ provvederà ad inviare dati alla Direzione Amministrativa che emetterà la fattura di vendita relativa il cui valore sarà determinato dalle quantità per il prezzo unitario di cui al precedente articolo 5. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che riporterà l'indicazione del numero della gara e del lotto di interesse, nonché il mese e l'anno in cui è stata eseguita la trasferimento. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario _____.

ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 ASIA si riserva di applicare fatti salvi i maggiori danni:

- a) una penale di € 100,00/ora in caso di chiusura dell'impianto negli orari e nei giorni stabiliti al punto 5 del Disciplinare Tecnico;
- b) una penale di € 300,00 per ogni carico di rifiuto non accettato dall'impianto, eseguito in difformità alla procedura di cui all'articolo 4 del DT.

Qualora le inadempienze di cui alle precedenti lett. a) e b) dovessero ripetersi per più di cinque volte, anche non consecutive, ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Nell'ipotesi in cui ASIA, a causa dell'inadempienza dell'Affidatario, dovesse cedere ad altri impianti il materiale a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto di ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti da ASIA.

Salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ASIA potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Affidatario dovrà

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Resta inteso che eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Affidatario è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione formulata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP. Il RUP, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati dalle precedenti lettere ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Affidatario, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata violazione da parte dell'Affidatario delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- c) nell'ipotesi di reiterate inadempienze da parte dell'Affidatario agli obblighi sanciti all'art. 3.1, lett. a) del presente Contratto;

- d) qualora l'Affidatario non ottemperi, per due volte anche non consecutive, alle prescrizioni impartite, mediante ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- e) qualora l'Affidatario non rispetti, per due volte anche non consecutive, il calendario previsto nel DT o successivamente concordato con il DEC per le operazioni di scarico presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio;
- f) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. da a) ad f), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Affidatario dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Effetti della risoluzione del Contratto

La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte di ASIA, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

ASIA, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Affidatario in sede in offerta.

ARTICOLO 9 - RECESSO

ASIA si riserva di recedere dal Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

10.1 Non è ammesso.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 L'Affidatario ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ per un importo pari ad € _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al _____. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Affidatario, nonché a garanzia del rimborso delle somme che ASIA avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Affidatario così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto di ASIA al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà di ASIA disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

ASIA ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento dell'Affidatario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro.

In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Affidatario che si obbliga a tenere indenne e manlevare ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario. La polizza è stata stipulata con_____, con n._____ con scadenza il_____ ed ha ottenuto la preventiva approvazione di ASIA. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Affidatario oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Affidatario. Nel caso di giudizio ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. La copertura assicurativa decorre dalla data di decorrenza del contratto fino alla sua scadenza.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

13.1 L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1 Ai sensi dell'art. 105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso ASIA provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO

15.1 Qualora l'Affidatario non esegua le prestazioni formalmente richieste da ASIA per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Affidatario.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'Affidatario si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Affidatario, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI

18.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Affidatario a meno che non sia stata preventivamente approvata da ASIA. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate da ASIA esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Affidatario elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni

dall'avvenuto cambiamento. ASIA elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Affidatario. L'Affidatario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Affidatario si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Affidatario e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Affidatario si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - PRIVACY

22.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'Affidatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

23.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi

dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

23.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI

Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Affidatario di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta economica presentata dall'Affidatario.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
2. Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
3. Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 e s.m.i.; Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.
4. In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.
5. Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L' Affidatario

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA

L' Affidatario